

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

SECONDA SEZIONE

Registro Decis.: 7310/01

Registro Generale: 3172/2001

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente, relatore

LUIGI COSTANTINI Cons.

PASQUALE MASTRANTUONO Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **15 Novembre 2001**

Visto il ricorso 3172/2001 proposto da:

CONSORZIO ETRURIA

rappresentato e difeso da:

FASANO FLAVIO

con domicilio eletto in LECCE

VIA LEUCA ANG.VIA STAMPACCHIA

presso

FASANO FLAVIO

contro

COMUNE DI GALLIPOLI

rappresentato e difeso da:

STICCHI DAMIANI ERNESTO

PORTALURI PIER LUIGI

con domicilio eletto in LECCE

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 33

presso

STICCHI DAMIANI ERNESTO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della delibera della G.C. n. 30 del 13 luglio 2001, così come richiesta in data 16.7.2001 e rilasciata il 3.8.2001;
- di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale, in particolare delle deliberazioni G.M. n. 16 del 28.6.2001, n. 41 del 19.7.2001, n. 69 del 6.9.2001;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI GALLIPOLI

Udito il relatore Cons. ANTONIO CAVALLARI e uditi altresì per le parti gli avv.ti Fasano, Sticchi Damaini e Portaluri;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 7 L. 241/90. Eccesso di potere per inosservanza del giusto procedimento;
- Violazione delle norme sulla trasparenza e sulla par condicio tra i concorrenti;

- Violazione dei principi di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 L. 241/90. Contraddittorietà di comportamento ed illogicità manifesta;
- Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Violazione, falsa ed errata interpretazione della legge e principalmente artt. 21, 37 bis/ter/quater/quinqes/sexies L. 109/94 ; art. 92 DPR 554/99 ; lex specialis di cui alla lettera di invito prot. n. 13611 dell'11.5.2001;
- Violazione di legge art. 1 primo comma L. 241/90 sotto il profilo dello sviamento di potere;
- Violazione dei principi di buona amministrazione e di efficacia dell'azione amministrativa in relazione al profilo della mancata tutela dell'interesse pubblico;

Considerato che la Giunta Comunale di Gallipoli, con la deliberazione 12 novembre 2001 n. 138 ha dato "atto della intervenuta scadenza del termine finale della sospensione del procedimento per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione del Porto Turistico, disposta in data 13.7.2001 con Del. G.C. n. 30, attesa l'acquisizione in data odierna dei pareri di cui in premessa";

Che la Giunta Comunale con atto 12 novembre 2001 n. 139 ha deliberato di "aprire un procedimento diretto all'eventuale adozione di provvedimenti di autotutela. di dare mandato al responsabile del procedimento perché dia comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.....di sospendere per la durata di gg. 30 il procedimento concorsuale in itinere dandone comunicazione agli interessati";

Che tale successione di atti determinerebbe l'improcedibilità del ricorso in riferimento alla del. 138/2001 (che della sospensione ha disposto la cessazione) se questa non avesse prodotto medio tempore effetti lesivi (che il ricorrente assume essersi determinati), che l'improcedibilità del ricorso, quanto all'aspetto della pretesa relativa all'ulteriore svolgimento della procedura, sarebbe da ricondurre alla delibera n. 139/2001 che costituisce l'ostacolo attuale alla ripresa del procedimento, prevedendo la sospensione in corso;

Che non si produce l'indicato effetto processuale perché il consorzio ricorrente chiede l'annullamento della delibera 16 luglio 2001 n. 30 affinché rimanga fermo il giorno 17 luglio 2001 quale termine per la presentazione delle offerte e, non essendo stata entro questa data presentata alcuna offerta, sia acquisita la posizione di unico partecipante alla fase negoziata della procedura;

Che l'Amministrazione, nel prevedere una pausa di riflessione in ordine a specifici quesiti delle proprie determinazioni, esercita un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in relazione alla manifesta illogicità;

Che nella specie le ragioni della riflessione (1 nomina della Commissione che deve valutare le offerte - nella gara indetta ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b della legge n. 109 del 1994 - in violazione dell'art. 21 comma 7 della legge n. 109 del 1994; 2) procedure legali avviate dai concessionari delle aree sulle quali dovrà essere realizzato il porto turistico; 3) possibilità di modificazione dei pesi della valutazione delle offerte della gara indetta ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b citato al fine di individuare le offerte da comporre con quella del promotore ai sensi dell'art. 37 quater della legge n. 109 del 1994; 4) legittimità del ricorso al "project financing" - questione invero presa in esame solo nella delibera 6 settembre 2001 n. 69 non sono manifestamente illogiche;

Che l'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 tende ad assicurare la partecipazione al procedimento dei soggetti nei cui confronti l'atto finale è destinato a produrre effetti; che ciò scaturisce

fisiologicamente della previsione pubblica di una pausa di riflessione, atteso che questo comporta la possibilità di fornire il proprio apporto, apporto che dovrà essere adeguatamente valutato nell'adozione della determinazione finale; che sotto l'aspetto del buon senso comune appare una inutile ripetizione, un aggravamento obiettivo del procedimento la comunicazione dell'intendimento di addivenire ad una riflessione su alcuni punti al fine di ottenere la partecipazione degli interessati alla riflessione sulla opportunità della riflessione, cui eventualmente seguirà la partecipazione degli interessati alla riflessione;

Che a quanto sopra consegue la reiezione dell'azione impugnatoria e di quella risarcitoria;
Ritenuto l'affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2001

Dott. Antonio Cavallari – Presidente Estensore

N.R.G. «RegGen»